

Accordo Aziendale finalizzato all'applicazione, per l'anno 2014, della aliquota fiscale agevolata alle somme erogate ai dipendenti di struttura a titolo di retribuzione di produttività

Roma, 9 giugno 2014 sede Assolavoro Via Marcantonio Colonna, 7

L'Agenzia per il lavoro Kelly Services S.p.A. nella persona di Clara Bez in qualità di HR Director procuratore speciale

FILCAMS — CGIL nella persona di Sandro Pagaria

FISASCAT – CISL nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS - UIL nella persona di Gabriele Fiorino

Di seguito, le PARTI

PREMESSO CHE

— il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha disposto la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013;

— il comma 482 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto anche per l'anno 2014 l'attuazione di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, disciplinate dal comma 481 del medesimo articolo, nel limite massimo di 400 milioni di euro nel 2014;


— il DPCM 22 gennaio 2013 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 - in attuazione del comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha definito le misure sperimentali in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

— il DPCM 19 febbraio 2014 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 – ha definito che le misure sperimentali siano applicabili anche per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 entro il limite delle risorse stanziato dal comma 482 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;

— qualora gli istituti individuati dal DPCM vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2014;

— il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha specificato che “*per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione*” individuando tali voci, a titolo esemplificativo, come collegate “*all'andamento del fatturato (...) e a premi di rendimento o produttività*”. Tale linea interpretativa è stata confermata, per l'anno 2014, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 29 maggio 2014

si conviene quanto segue



Handwritten signatures in red, black, and blue ink, including a red signature, a black signature with a '1' above it, and a blue signature with a '3' below it.

per l'anno 2014 con il presente Accordo, le Parti individuano quali voci retributive assoggettabili al regime di tassazione agevolata di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed al successivo art. 2, comma 1, primo periodo del DPCM 22 gennaio 2013, come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, le retribuzioni premiali erogate nell'anno 2014 individuate in base agli indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione specificate nel prospetto riepilogativo (rimesso in allegato 1), costituente parte integrante della presente intesa.

Le Parti convengono che qualsiasi modifica unilaterale dei piani premi, in forza del punto "termine/proroghe" in "regole e condizioni" richiamati all'allegato 1, comporterà la decadenza del regime di tassazione agevolata di cui al presente Accordo.

L' Agenzia per il Lavoro Kelly Services S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del DPCM 22 gennaio 2013, provvederà al deposito del presente Accordo presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla autodichiarazione di conformità dell'accordo aziendale di detassazione alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013.

L' Agenzia per il Lavoro Kelly Services S.p.A., applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti diretti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'Azienda.

L' Agenzia per il Lavoro Kelly Services S.p.A., comunicherà l'applicazione dei benefici fiscali di cui al presente accordo per iscritto alle R.S.A/R.S.U e , in assenza, ai dipendenti interessati.


Letto, confermato e sottoscritto

L'Azienda Kelly Services S.p.A.

FILCAMS — CGIL

FISASCAT — CISL

UILTUCS - UIL



ALLEGATO 1

dell' Accordo Aziendale finalizzato all'applicazione, per l'anno 2014, della aliquota fiscale agevolata alle somme erogate ai dipendenti di struttura a titolo di retribuzione di produttività

Le parti concordano i seguenti indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione individuati in funzione della mansione svolta.

1. Per le funzioni di RECRUITER, CONSULTANT, SALES CONSULTANT la retribuzione premiale sarà erogata in funzione della generazione di GROSS PROFIT individuale. La misura dell'incentivo sarà calcolata, utilizzando le apposite tabelle che definiscono target e payout per ciascuna mansione contenute nei regolamenti dei piani incentivi GRIP e ISIP (allegati).
2. Per le funzioni di BRANCH MANAGER la retribuzione premiale sarà erogata in funzione del raggiungimento del BUDGET di CONTRIBUTION assegnato al centro di costo di appartenenza. Un ulteriore incentivo sarà erogato in funzione del superamento del BUDGET di GROSS PROFIT assegnato al centro di costo di appartenenza. La misura dell'incentivo sarà calcolata utilizzando le apposite tabelle che definiscono i target e i relativi payout secondo quanto contenuto nel regolamento del piano incentivi BMIP e FIP (allegato).
3. Per le funzioni di STAFF della Sede Centrale e per tutti i ruoli delle Filiali il cui Gross Profit è generato in prevalenza (> 60%) dai clienti National la retribuzione premiale sarà erogata in funzione del raggiungimento del BUDGET di CONTRIBUTION assegnato al centro di costo di appartenenza (al Gruppo Kelly in Italia per la Sede centrale). La misura dell'incentivo sarà calcolata utilizzando le apposite tabelle che definiscono i relativi payout secondo quanto contenuto nel regolamento del piano incentivi FIP (allegato).

Letto, confermato e sottoscritto

L'Agenzia per il Lavoro Kelly Services S.p.A

FILCAMS — CGIL Sandro Pagaria

FISASCAT – CISL Dario Campeotto

UILUCS - UIL Gabriele Fiorino